

3.5.3. Al punto 9 sono descritte le condizioni di un eventuale impiego del vaccino marcatore. Il ricorso alla vaccinazione dovrebbe essere condizionato all'approvazione di un vaccino marcatore, all'accettazione sul piano internazionale e alla pratica della vaccinazione. Ciò è essenziale in relazione alle esportazioni dell'UE, al fine di garantire che il ricorso ad un vaccino marcatore in una regione non metta a rischio le esportazioni di altre regioni dell'UE.

#### 4. Conclusioni

4.1. Dei regimi di compensazione equi ed adeguati per gli allevatori che hanno subito perdite finanziarie a causa della mancanza di misure di controllo sono un elemento essenziale di qualsiasi strategia di controllo della malattia.

4.2. Affinché tutte le autorità competenti siano pienamente informate in merito all'ubicazione e alla densità delle popula-

zioni di suini è importante applicare adeguatamente la Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione dei suini.

4.3. Il Comitato accoglie favorevolmente le proposte relative alla possibilità di introdurre un vaccino marcatore contro la CSF in un numero limitato di casi specifici.

4.4. Ritiene essenziale che vengano prima chiarite tutte le implicazioni commerciali.

4.5. Il Comitato precisa che finora nessun vaccino marcatore è stato approvato e che non esiste nessuna prova differenziale. Tuttavia l'elaborazione di queste regole dovrebbe fungere da guida per i potenziali produttori del vaccino.

4.6. Il Comitato Veterinario Permanente dovrà essere consultato prima di procedere alla vaccinazione.

Bruxelles, 24 gennaio 2001.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Göke FRERICHES

---

### **Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune»**

(2001/C 123/17)

Il Consiglio, in data 12 settembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Strasser, in data 20 dicembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 gennaio 2001, nel corso della 378<sup>a</sup> sessione plenaria, con 74 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni, il seguente parere.

#### 1. Introduzione

1.1. Il 26 luglio 2000 la Commissione europea ha proposto una profonda rielaborazione della disciplina del bilancio dell'Unione, con l'obiettivo essenziale di semplificare e ristrutturare quella attuale, messa a punto oltre 20 anni fa.

1.2. La versione del 1997 è stata modificata 14 volte, con il duplice obiettivo di tener conto dei cambiamenti istituzionali (Trattato di Maastricht e Trattato di Amsterdam, finanziamenti a favore dei paesi EFTA/SEE), e di introdurre una gestione più rigorosa del bilancio comunitario.

1.3. La Commissione ritiene che tutti i principi e le norme essenziali per la gestione del bilancio e delle finanze debbano

essere riuniti in un unico strumento giuridico, mentre le disposizioni specifiche e tecniche devono essere disciplinate da regolamenti di attuazione.

1.4. Per soddisfare il requisito della necessaria trasparenza nella contabilità del bilancio <sup>(1)</sup>, la bozza del nuovo regolamento finanziario prevede di trattare le «spese negative» nel settore agricolo come entrate assegnate, conformemente alle norme valide per questo settore.

1.5. Il concetto di «spese negative» viene utilizzato quando si tratta, da un lato, di recuperi di pagamenti già effettuati, e, dall'altro, di entrate che nella pianificazione di bilancio non possono ancora essere trattati come tali. Queste «spese negative» derivano da un complesso meccanismo di bilancio e si suddividono in cinque categorie:

- gli importi recuperati a seguito di frodi o irregolarità
- le correzioni sugli anticipi effettuate a norma dell'articolo 13 della disciplina di bilancio
- gli «utili» che possono risultare dalle vendite nell'ambito dell'ammasso pubblico
- il prelievo supplementare sulla produzione eccedentaria di latte
- le conseguenze finanziarie delle decisioni in materia di liquidazione dei conti.

1.6. Per trasformare le «spese negative» della garanzia FEAOG in entrate assegnate, è necessario regolare, in base alla proposta della Commissione, quali importi riscossi, prelevati o trattenuti ai sensi della gestione della PAC, devono essere considerati come entrate assegnate nei seguenti casi:

<sup>(1)</sup> La Corte dei conti europea ha criticato la scarsa comprensibilità delle «spese negative» nella contabilità (cfr. tra l'altro la relazione annuale sull'esercizio 1998, punto 2.39; GU C 349 del 3.12.1999).

- Finanziamento della PAC <sup>(2)</sup>
- Prelievo supplementare sulla produzione del latte <sup>(3)</sup>
- Finanziamento di interventi in forma di ammassi pubblici <sup>(4)</sup>
- Attribuzione della cauzione e garanzie decadute disposte nel quadro della PAC <sup>(5)</sup>.

## 2. Osservazioni

2.1. Secondo il Comitato l'iscrizione in bilancio separata prevista dalla proposta della Commissione e la contabilizzazione delle «entrate assegnate» risponde al principio di bilancio della trasparenza, contribuendo alla necessaria comprensione dei vari movimenti nel bilancio del settore agricolo.

2.2. Il Comitato accoglie quindi con favore la proposta di convertire le «spese negative» in «entrate assegnate». Ciò soddisfa anche al necessario chiarimento ripetutamente chiesto dalla Corte dei conti europea. Inoltre questo chiarimento significa che gli importi convertiti da «spese negative» in entrate specifiche sono inequivocabilmente a disposizione del FEAOG-garanzia. Il Comitato sottolinea che la modifica proposta non comporta nessun onere aggiuntivo per il bilancio generale.

2.3. Il Comitato chiede alla Commissione di garantire, nelle relative disposizioni di attuazione, che nelle notifiche che devono essere autorizzate da parte degli Stati membri si tenga conto di disposizioni mirate.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1258/99, GU L 160 del 26.6.1999.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3950/92, GU L 405 del 31.12.1992.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 3492/90, GU L 337 del 4.12.1990.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 352/78, GU L 50 del 22.2.1978.

Bruxelles, 24 gennaio 2001.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Göke FRERICHS